



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
Sezione II**

Registro Ordinanze: 1768/09

Registro Generale: 374/09

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella camera di consiglio del

4 marzo 2009

Sul ricorso 374/2009 proposto da:

SPESSATO DANILO

rappresentato e difeso dagli Avv. *ROMANAZZI RICCARDO e ROMANAZZI ALESSIO* con domicilio eletto in *MILANO PIAZZA ARGENTINA, 1 presso ROMANAZZI RICCARDO*

contro

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

rappresentato e difeso dall'Avv. *BARDELLI GUIDO* con domicilio eletto in *MILANO VIA TURATI N.26 presso la sua sede;*

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti atti:

- a. dell'ordinanza di diffida a demolire, a firma del dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Cinisello Balsamo, n. 799 del 14.11.2008, notificata il 31.11.2008, con la quale è stata diffidata la demolizione di opere ritenute abusive perché realizzate in assenza di permesso di costruire;
- b. di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi;

Visto il ricorso, con domanda di sospensione dell'atto impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, relatore la dott.ssa Silvana Bini, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto che il ricorso si presenta manifestamente infondato e può quindi essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

con ordinanza n.799 del 14.11.2008 (notificata il 30.11.2008) il Sindaco di Cinisello Balsamo ha disposto la demolizione di un manufatto ad uso ripostiglio-deposito di proprietà del ricorrente.

Nel ricorso, notificato il 21/01/2009 il ricorrente, proprietario della costruzione abusiva, afferma che il fabbricato sarebbe stato costruito negli anni 65 e 66, quando il Comune di Cinisello Balsamo non era dotato di strumento urbanistico che imponesse la licenza per edificare.

Sulla base di tali argomentazioni, deduce i seguenti vizi del provvedimento impugnato:

- 1) *erronea applicazione di legge e del Regolamento Comunale approvato il 20.5.1960 dal Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo*: il manufatto è stato edificato in un periodo in cui non vi era necessità di titolo edilizio, in quanto il Regolamento edilizio del Comune adottato con delibera del 20.5.1960 e approvato dalla Giunta provinciale il 20.9.1963, non era efficace, in quanto privo dell'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici;
- 2) *violazione di legge per contrasto con l'art 3 della L. n.241/90*: l'Amministrazione ha omissso di esaminare le osservazioni presentate dall'interessato, ai sensi dell'art 7 L. 241/90.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale intimata, rilevando che vi era un primo Regolamento edilizio negli anni 30 (approvato dalla GPA il 31.5.1930) e di un Programma di Fabbricazione (adottato con delibera consiliare n. 33 bis del 20.5.1960).

Nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000.

Il ricorso è infondato e va respinto.

E' in contestazione non la circostanza che la costruzione risalga agli anni 65/66, ma che all'epoca fosse necessario il titolo edilizio.

A giudizio del Collegio nel caso di specie sussisteva l'obbligo di acquisire il titolo edilizio, in forza del Regolamento Edilizio.

Anche a prescindere dalla efficacia o meno del Regolamento Edilizio approvato dal C.C. nel 1963, tuttavia l'obbligo di acquisire un titolo edilizio discendeva già dagli artt 1 e 2 del Regolamento Edilizio del 1930.

In particolare l'art 1 disponeva che " *le disposizioni di questo Regolamento*

saranno applicate alle opere volontarie ed obbligatorie che si eseguono nei limiti dell'abitato del Comune. Queste opere non potranno essere intraprese senza l'autorizzazione del Podestà".

Quanto alla questione sull' applicazione del Regolamento ai soli insediamenti abitativi all'interno del centro abitato, si deve osservare che le planimetrie prodotte dalla difesa dell'Amministrazione Comunale (doc. 7 e 8) mostrano come il fabbricato di cui si ordina la demolizione fosse collocato già negli anni 60/70 in una zona altamente edificata, mentre la produzione documentale del ricorrente, in cui l'area sarebbe a latere della zona edificata, risale al 1900 e al 1945.

In assenza di una delibera di perimetrazione, il centro abitato va identificato nella situazione di fatto, in presenza di un aggregato di case continue e vicine, con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, in quanto la perimetrazione dei centri abitati è necessaria solo quando il tessuto dell'insediamento abitativo non sia di sicura delimitazione.

Il primo motivo va quindi respinto.

Nella seconda censura viene rilevata la mancata motivazione, non avendo l'Amministrazione preso in esame le osservazioni presentate circa l'inefficacia del Regolamento.

Il motivo non può essere accolto, dal momento che l'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio non richiede in linea generale alcuna specifica motivazione, in quanto l'abusività costituisce di per sé motivo sufficiente per l'adozione della misura repressiva.

Conclusivamente il ricorso è da respingere.

Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, a carico del ricorrente da liquidarsi a favore del Comune di Cinisello Balsamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, a favore del Comune di Cinisello Balsamo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 4 Marzo 2009, con
l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio -Presidente

Silvana Bini- Primo Referendario est.

Alberto Di Mario – Referendario

Mario Arosio,
Presidente

Silvana Bini,
Estensore